



**NORME  
DI  
PROTEZIONE E SICUREZZA  
DALLE  
RADIAZIONI IONIZZANTI**

(art. 61 del d.lgs 230/95 e artt. 7 e 4,3° del d.lgs 626/94, e s.m.i.)

---

**STATO DEL DOCUMENTO**

**Settore:** salute e sicurezza sul lavoro – radiazioni ionizzanti

**Parole chiave:** radiazioni ionizzanti, esposizione presso terzi, coordinamento, 230

**Riferimento:** INFN, sezione di Pavia

versione	data	motivo	autore	revisione
02	14-V-2001	Incarico esperto qualificato	E. Giroletti	C. Conta, G. Taino
03	15-IV-2008	Revisione	E. Giroletti	A. Rotondi, G. Taino

## 1. Premessa

L'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori della Sezione INFN di Pavia, sede in via Bassi 6 a Pavia, avviene presso impianti di ricerca gestiti da terzi. È importante, pertanto, che il *responsabile e i lavoratori si informino preventivamente sulle specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare presso gli impianti stessi.*

Di seguito sono riportate le norme di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti, emanate dal Direttore di Sezione ai sensi dell'art.61 del d.lgs 230/95 e s.m.i.. Misure specifiche di tutela vanno verificate con i responsabili dell'impianto frequentato.

## 2. Compiti del lavoratore

Per lavoratore di INFN si intende il dipendente della Sezione ovvero lo studente, il collaboratore o il dipendente da terzi, associato alla Sezione INFN di Pavia e che, nell'ambito della propria attività, è esposto al rischio radiogeno.

Il lavoratore osserva le norme di protezione e sicurezza previste dall'articolo 61 del d.lgs 230 (vedasi appendice) ed inoltre:

- Evita l'esposizione alle radiazioni ionizzanti prima di essere:
  - classificato dall'esperto qualificato della Sezione;
  - formato ed informato sui rischi e sulle norme di protezione e sicurezza, anche partecipando al corso di radioprotezione;
  - riconosciuto idoneo alla mansione specifica a seguito di visita medica preventiva e periodica, se classificato "lavoratore esposto";
- si attiene alle prescrizioni del medico che effettua la sorveglianza sanitaria;
- si astiene dal frequentare zone classificate (sorvegliate e controllate) presso impianti che non abbia indicato nella scheda di radioprotezione e sul modulo missione;
- se classificato esposto, effettua attività in zone classificate solo se provvisto di dosimetro individuale fornito dall'impianto ospitante;
- si coordina con il Responsabile dell'impianto ove avviene l'attività, informandosi sulle misure di tutela, e si attiene alle loro disposizioni;
- osserva le disposizioni del Responsabile del gruppo di ricerca;
- informa il Responsabile del gruppo di ricerca su eventuali situazioni anomale;

Le lavoratrici, non appena accertata la gravidanza, ne informano il Responsabile del gruppo di ricerca e il Direttore e si astengono dal frequentare le zone classificate (sorvegliate e controllate) fino a 7 mesi dopo la nascita (vale anche per le adozioni). Non frequentano zone che possano comportare rischio di contaminazione se allattano al seno.

## 3. Compiti del Responsabile del gruppo di ricerca

Il Responsabile del gruppo di ricerca, in quanto dirigente dei lavoratori che collaborano al gruppo di ricerca:

- provvede affinché sia compilata ed aggiornata la scheda di radioprotezione di ciascun lavoratore;
- verifica che, nella richiesta di missione, il lavoratore indichi la frequentazione di zone controllate e sorvegliate;
- informa immediatamente il direttore di sezione di eventuali cessazioni dell'attività a rischio radiogeno ovvero della cessazione del rapporto di collaborazione;
- consente l'esposizione alle radiazioni unicamente ai lavoratori che siano formati ed informati e, se classificati esposti, idonei alla visita medica e dotati di dosimetro individuale;
- vigila affinché siano osservate le prescrizioni del medico;
- redige eventuali procedure operative specifiche, POS, e le sottopone all'esperto qualificato;
- provvede al coordinamento della sicurezza, previsto dal titolo VIII del d.lgs 230 e dall'art.7 del d.lgs 626, attivandosi direttamente presso i Responsabili degli impianti ove avviene l'esposizione;
- forma ed informa i collaboratori sulle norme e procedure operative specifiche, ne richiede l'osservanza e vigila sulla loro attuazione;
- evita che le lavoratrici in stato di gravidanza frequentino le zone classificate, fino a 7 mesi dopo la nascita;
- evita che le lavoratrici che allattano al seno frequentino zone a rischio di contaminazione.

Pavia, 15 aprile 2008



*Alberto Rotondi*  
Alberto Rotondi  
(datore di lavoro)



*Elio Giroletti*  
Elio Giroletti  
(esperto qualificato)